

Data: 24 maggio 2021, 12:42:31
Da: Pec GdP <gdp.torreannunziata@giustiziacert.it>
A: [REDACTED]
[REDACTED]
Oggetto: 2297.21
Allegato: sent.2297.21.pdf (2.4 MB)

2 MAR 2021



SENTENZA N° 2297/19

R.G. N° 10046/19

REP. N°.....

CRON. N°.....

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA

Il giudice di pace, avv. Carlo Romano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 10046 R.G. affari civili contenziosi dell'anno 2019

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio del quale elettivamente domicilia in [REDACTED]

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore
con sede in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] del [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] elettivamente
domiciliata in [REDACTED] via [REDACTED] presso lo studio dell'avv.
[REDACTED]

CONVENUTA

OGGETTO : restituzione somma per estinzione anticipata di finanziamento

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa del 23/02/2021 e comparse conclusionali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] evocava in giudizio la società
[REDACTED] e deduceva: che in data 08/04/2013 sottoscriveva il contratto
di finanziamento n. 475479 poi numerato 122786, dell'importo lordo di euro 48.000,00
rimborsabile in 120 rate mensili di euro 400,00 ciascuna, mediante cessione di quote dello
stipendio; che aveva chiesto ed ottenuto l'estinzione anticipata del finanziamento versando in
un'unica soluzione 72 rate residue; che la società convenuta non gli aveva restituito alcuni

costi versati anticipatamente al momento della stipula del contratto, commisurati all'estinzione anticipata; che in particolare rivendicava le commissioni [redacted] mandataria dell'importo di euro 576,00 e le provvigioni dell'intermediario per l'importo di euro 1.440,00 per un totale di euro 2.016,00 ritenendosi invece soddisfatto per gli altri costi rimborsatigli. Tanto premesso concludeva per la restituzione del predetto importo, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. Incardinata la lite si costituiva in giudizio la società convenuta che resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto con ogni conseguenza di legge. In particolare eccepiva che aveva regolarmente rimborsato le spese legate alla durata del finanziamento e quelle dell'assicurazione, ma non quelle estranee all'estinzione anticipata, cioè quelle legate all'apertura del finanziamento, esauritesi in tale momento. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed in assenza di richieste istruttorie, venivano rassegnate le conclusioni e la causa riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata, pertanto non merita accoglimento. In punto di diritto l'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario (T.U.B) prevede la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il mutuo, con diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. La norma prevede dunque che in caso di estinzione anticipata del mutuo il debitore ha diritto alla restituzione parziale del costo complessivo del credito, commisurato al periodo di estinzione anticipata, a tal fine occorre dunque esaminare le singole voci per le quali è stata richiesta la restituzione, in quanto non tutti gli oneri versati anticipatamente sono legati alla durata del finanziamento. Infatti occorre distinguere tra somme che debbono essere corrisposte dal debitore a fronte di prestazioni già rese (cd. up-front) e somme che rappresentino il corrispettivo di prestazioni non ancora rese, cioè legate alla durata del mutuo (cd. recurring), solo queste ultime sono infatti da rimborsare, in proporzione alle rate estinte anticipatamente. Nello specifico l'attore lamenta che la società convenuta non gli ha restituito l'importo di euro 576,00 per [redacted], sul punto parte convenuta ha specificato che l'importo è riferito alle commissioni pagate a [redacted] [redacted] per il perfezionamento del finanziamento, quale procuratrice mandataria di [redacted], alla quale veniva versato l'importo di euro 960,00 per il suo ruolo di procuratrice, costo che si è dunque esaurito nel momento stesso della stipula del contratto in quanto non legato alla sua durata. Lo stesso discorso vale per le

commissioni pagate all'intermediario di cui si è avvalso l'attore per l'attività prestata in occasione della concessione del finanziamento, anche queste sono state sopportate per circostanze strettamente collegate al momento di apertura del mutuo, maturate ed esauritesi in tale momento, estranee alle vicende successive, dunque costi che vanno sopportati indipendentemente dall'estinzione anticipata.

In siffatta situazione simili costi, alla luce della normativa sopra richiamata, non possono essere oggetto di restituzione.

Parte attrice a fondamento della propria domanda richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea 11/09/2019 resa nella causa C-383/18 secondo cui l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2008, deve essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione di quelli soggetti a maturazione nel tempo e quelli soggetti a maturazione istantanea. Sul punto, indipendentemente dalle diverse interpretazioni intervenute sulle sentenze, la questione non è di semplice soluzione alla luce del diritto comunitario. Invero il giudice nazionale è vincolato ad applicare la norma europea così come interpretata dalla Corte di Giustizia, tuttavia quando la normativa interno dello Stato membro contrasti con la decisione del giudice europeo, la sentenza trova applicazione solo se nell'ordinamento nazionale la normativa UE ha efficacia diretta, in tal caso può condurre alla disapplicazione del diritto nazionale che non sia ad essa conforme. Nel caso che ci occupa l'interpretazione del giudice europeo è intervenuta sulla direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2008. E' noto che le Direttive europee, ai sensi dell'art. 288 n. 3 T.F.U.E., a differenza dei Regolamenti, non sono direttamente applicabili negli stati membri, dunque per essere applicate esigono il recepimento nell'ordinamento nazionale attraverso un provvedimento legislativo interno. Al riguardo lo Stato italiano non risulta avere recepito la predetta direttiva europea, ragion per cui l'interpretazione del giudice europeo non trova applicazione nel caso in esame, in quanto contrastante con la normativa nazionale innanzi richiamata. In assenza di un provvedimento di attuazione, un privato non può far valere il proprio diritto nei confronti di un altro privato su una direttiva europea, neanche dinanzi ad un giudice nazionale. Il consumatore può, tutt'al più, invocare dinanzi alla Corte di Giustizia Europea l'inadempimento dello Stato a recepire la direttiva, facendolo valere come autonomo diritto risarcitorio.

Per le considerazioni esposte, la domanda non può trovare accoglimento.

La particolare complessità della questione di diritto trattata, depone per la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede :

- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Torre Annunziata il 01/03/2021

Il Giudice di Pace
avv. Carlo Romano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 MAG 2021
Torre Annunziata li,

Il Cancelliere Pd
Marta Celestina